

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

05423-21

Udienza in camera di consiglio
del 13.11.2020
Sentenza n. 1494
Reg. gen. n. 25791/2020

composta dai signori:

dott. Giovanna Verga	Presidente
dott. Andrea Pellegrino	Consigliere
dott. Stefano Filippini	Consigliere
dott. Ignazio Pardo	Consigliere
Dott. Massimo Perrotti	Consigliere rel. est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto nell'interesse di:

(omissis)

avverso la ordinanza del 24 agosto 2020, del tribunale per il riesame di Napoli,
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Valentina Manuali, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, il tribunale per il riesame delle misure coercitive di Napoli rigettava l'appello proposto avverso l'ordinanza emessa dal GIP del medesimo tribunale in data 28 maggio 2020, con la quale era stata a sua volta rigettata l'istanza volta alla declaratoria di inefficacia (ai sensi degli art. 302, 294, comma 2, cod. proc. pen.), per omesso interrogatorio tempestivo degli indagati *in vinculis*, della misura cautelare disposta con ordinanza dal medesimo giudice per le indagini preliminari in data 23 aprile 2020.

1.1. Il tribunale della cautela dà atto che, una volta che il GIP ha ricevuto dalla amministrazione sanitaria penitenziaria la comunicazione dell'avvenuto isolamento sanitario del detenuto, per il fondato sospetto di infezione covid in atto, non può che differire con provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 294, comma 2, cod. proc. pen., i termini per l'espletamento dell'interrogatorio, fino alla cessazione della causa che ha determinato l'impedimento assoluto.

2. Con unico motivo di ricorso (omissis) e (omissis) deducono la consumata violazione della legge processuale e vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen., in relazione all'art. 294, comma 2, stesso codice) della decisione di rigetto impugnata, atteso che la mera misurazione di una temperatura corporea, peraltro non elevata (svolta secondo protocollo non comunicato), non può costituire impedimento assoluto all'atto, sia in sé considerato, sia in relazione alla possibilità tecnica che l'atto sia svolto tramite collegamento a distanza, al fine di raccogliere le dichiarazioni dell'incolpato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato, con esso sostanzialmente si censura nel merito un provvedimento non autonomamente impugnabile.

1.1. L'ordinanza con la quale il giudice, riconosciuta la causa di impedimento assoluto, sospende il termine per l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia ai sensi del comma 2 dell'art. 294 cod. proc. pen., non è autonomamente impugnabile in base al principio di tassatività dei mezzi di gravame. Nè la sottoponibilità a censura di tale provvedimento potrebbe farsi discendere dall'art. 111 Cost., poiché l'obbligo di motivare il differimento dell'interrogatorio non è funzionale all'attribuzione di una legittimazione al gravame, ma si ricollega esclusivamente all'esigenza di predisporre un regime di controllo "interno", al fine di verificare se il potere discrezionale sia stato correttamente esercitato dal giudice e di predisporre rimedi di ordine extraprocessuale nel caso di uso improprio di tale potere. Sotto altro, ma connesso profilo, deve osservarsi che la funzione di garanzia assegnata ali1



interrogatorio previsto dall'art. 294 cod. proc. pen. (e, conseguentemente, al suo differimento) non implica alcun coinvolgimento della relativa disciplina nell'area dell'art. 13 Cost., non derivando dal suo espletamento alcuna diretta conseguenza sulla libertà personale, in quanto solo l'assenza dell'interrogatorio nel prescritto termine di cinque giorni, e non anche il mancato espletamento di esso in conseguenza del provvedimento motivato di differimento, comporta la cessazione dello "*status custodiae*" (negli esatti termini Sez. 6, n. 42532, del 9/10/2012, Rv. 253619, Sez. 6, n. 1824 del 22/05/1992, Rv. 191316; Sez. 4, n. 1327 del 29/04/1999 Rv. 213823).

1.2. Il tribunale, adito ai sensi dell'art. 310, cod. proc. pen. attraverso il "grimaldello" processuale della dedotta inefficacia della misura (art. 302 in relazione all'art. 294 cod. proc. pen.), osserva che correttamente il giudice ha riconosciuto l'assolutezza dell'impedimento comunicato dall'organo tecnico-amministrativo ed ha pertanto fatto corretto e motivato uso della discrezionalità che la legge processuale gli riconosce nell'apprezzare l'assoluto impedimento alla celebrazione dell'atto (Sez. 4, n. 1327/1999, cit.) differendone la celebrazione sino alla cessazione dell'accertato impedimento.

2. Alla riconosciuta inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ricorrendo ipotesi di colpa nella proposizione dei motivi di ricorso, la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro duemila, a titolo di sanzione, per ciascuno dei ricorrenti.

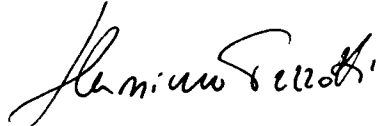
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 -co. 1 *ter* disp. att.- cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 novembre 2020.

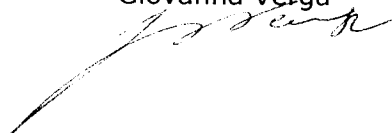
Il consigliere estensore

Massimo Perrotti



Il Presidente

Giovanna Verga



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 11 FEB. 2021



IL CANCELLIERE
Claudia Pianelli

